

Oggetto I.R.A.P. su compensi da corrispondere nell'anno 2021 - Impegno di spesa

Determinazione del Direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di :

- stabilire in € 85.605,71 la spesa complessiva relativa al pagamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.) introdotta dal D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, da corrispondere nel corso dell'anno 2021 alla Regione Piemonte;
- impegnare con il presente provvedimento la spesa di € 85.605,71 a favore della Regione Piemonte.

Motivazione

Il D.Lgs n. 446 del 15/12/1997 ha istituito, con decorrenza 01/01/1998, l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.), disponendo che ogni Ente si adegui agli adempimenti di tale imposta, indicando agli artt. 10, 10 bis² 11 i redditi da considerare come base imponibile I.R.A.P.

L'art. 15 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, inoltre, dispone che *"l'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzata"*.

La riforma dell'IRAP (D.Lgs. 506/1999) ha distinto le regole di tassazione degli enti pubblici rispetto a quelle di altri enti.

Nel caso dell'Agenzia, non svolgendo attività commerciali, si applica il metodo retributivo che determina il valore aggiunto imponibile IRAP come somma di componenti che hanno la natura economica di retribuzioni per prestazioni di lavoro secondo un criterio di cassa, applicando un'aliquota individuata nell'8,50% indipendentemente dall'importo e dal tipo di reddito.

Il versamento dell'imposta I.R.A.P. va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo all'erogazione dei compensi.

La definizione degli importi da impegnare con il presente provvedimento è stata quantificata sulla base del personale in servizio al 01/01/2021.

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2022-2023, trova applicazione l'art. 163 comma 3 del d. lgs. 267/2000 il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 151, primo comma del medesimo testo legislativo.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 marzo 2021.

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a. tassativamente regolate dalla legge;
- b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

L'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è assunto nei limiti delle predette disposizioni di legge

Applicazione

Per il finanziamento della spesa il Direttore generale impegna la spesa complessiva di € 85.605,71 nel seguente modo:

Anno imputazio ne	Importo	codifica gestionale del PEG			classificazione D.Lgs 118/11				
		Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
2021	€ 30.541,61	570	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRASPORTO FERROVIARIO	10	1	1	102	U.1.0201.01.000
2021	€ 49.831,04	570	201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)-TPL	10	2	1	102	
2022	€ 1.988,56	570	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)- TRASPORTO FERROVIARIO	10	1	1	102	
coperto con FPV									
2022	€ 3.244,50	570	201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)-TPL	10	2	1	102	
coperto con FPV									
TOTALE	€ 85.605,71								

Attenzione

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria³.

Il Direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 03 febbraio 2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 03 febbraio 2021	Il direttore generale Cesare Paonessa
-----------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 42 del 22 dicembre 2017, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia.

²D.Lgs. 446/97 art. 10-bis (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) 1. *"Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile e' determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ((. . .))"*

³ Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 9 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana